

MAURICIO MALDONADO  
PAU LUQUE  
(A CURA DI)

**DISCUTENDO  
CON  
BRUNO CELANO**  
VOL. I  
CONTRIBUTI

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2020

## INDICE

	Pag.
<i>Prefazione</i> , di Mauricio Maldonado e Pau Luque .....	9
<i>Il “moral reading” da Dworkin a Celano</i> , di Riccardo Guastini .....	13
<i>The Improbability of Being Earnest</i> , di Pierluigi Chiassoni .....	25
<i>Giochi interpretativi non cooperativi, arbitri e norme defettibili (tre questioni cruciali per la teoria del ragionamento giuridico)</i> , di Enrico Diciotti .....	55
<i>Riguardo l'unico tipo di norma nella Teoria Pura del Diritto di Hans Kelsen</i> , di Stanley Paulson .....	77
<i>Sulla realtà istituzionale</i> , di Maria Cristina Redondo.....	99
<i>Sull'ontologia retroattiva</i> , di Giovanni Tuzet .....	129
<i>False eccezioni</i> , di Giovanni Battista Ratti .....	141
<i>Precetti, particolarismo etico e ragionamento giuridico</i> , di Nicola Muffato.....	153
<i>Con il piombino di Lesbo. Celano su Rule of Law e particolarismo</i> , di J.J. Moreso .....	185
<i>Bruno Celano e il particolarismo. Tre variazioni</i> , di Juan Ruiz Manero ....	211
<i>Uno scettico humiano? Bruno Celano e il pluralismo dei valori</i> , di Mauro Barberis .....	233
<i>La botte piena e la moglie ubriaca, ovvero: i limiti del positivismo giuridico normativo di Bruno Celano</i> , di Aldo Schiavello .....	253
<i>Il giusnaturalismo secondo Bruno Celano</i> , di Francesco Viola.....	277
<i>Una visione post-positivista dei diritti? Considerazioni riguardo ad un libro di Bruno Celano</i> , di Manuel Atienza.....	293

	Pag.
<i>La conversione di Bruno Celano al realismo morale e il suo significato</i> , di Giorgio Maniaci .....	313
<i>Avvistamenti dall' isola che non c' è</i> , di Susanna Pozzolo .....	337
<i>Parole in libertà. Diritto a sbagliare, democrazia e critica delle ideologie</i> , di Andrea Greppi.....	361
<i>Celano sul Rule of Law: il tassello mancante</i> , di Giorgio Pino.....	385
<i>Pubblicità, positivismo e Rule of Law</i> , di Isabel Lifante Vidal.....	399
<i>Il carattere non-cooperativo dell' interpretazione e la conoscenza del diritto. Celano su convenzioni, pubblicità e conoscenza comune</i> , di Federico J. Arena.....	413
<i>Il progetto del Enlightenment Rule of Law e l'evoluzione del diritto</i> , di Isabel Trujillo .....	449
Scritti di Bruno Celano .....	463

## PREFAZIONE

# DISCUTENDO CON CELANO

Quiero también mencionar a mis dos maestros, Peppino Nicolaci y Riccardo Guastini. El primero me ha enseñado como se construye un problema teórico, el segundo como se destruye. Su acción conjunta me ha dejado tal y como era al principio, pero ha sido hermoso hacer este viaje junto a ellos.

Bruno Celano,  
*Introducción a Derecho, justicia, razones*

Bruno Celano (Palermo, 1961) è, oggidì, uno dei più importanti filosofi del diritto italiani. Formatosi a Palermo come filosofo, ha poi svolto il suo dottorato di ricerca in Filosofia analitica e teoria generale del diritto a Milano. La sua tesi è tuttora un riferimento imprescindibile circa la cosiddetta “Legge di Hume”. Lo dice anche, in questo volume, Nicola Muffato: “Quando presentai a Mauro Barberis la richiesta di laurearmi con una tesi in filosofia del diritto sotto la sua supervisione e proposi come tema di ricerca l’analisi degli argomenti a favore e contro la c.d. ‘Legge di Hume’ elaborati dagli autori italiani appartenenti alla tradizione analitica, la sua prima reazione fu un commento sornione: «Dopo Celano, dubito che ci sia qualcos’altro da dire». Quindi mi mise in mano un libro intitolato *Dialettica della giustificazione pratica (...)*: un saggio straordinariamente rigoroso, accurato, profondo e completo, che non poteva non incutermi una certa soggezione”.

Noi crediamo che parole simili si potrebbero dire circa tutta l'opera di Bruno Celano. Le distinzioni da lui tracciate, le tesi da lui sostenute, gli argomenti da lui impiegati e la sua capacità di discutere tesi e argomenti altrui fanno della sua opera uno strumento essenziale per chi voglia fare, oggi, filosofia del diritto di indirizzo analitico. Infatti, Celano ha scritto su vari temi, anche eterogenei, ma sempre con rigore analitico. E lo ha fatto in continua discussione con alcuni dei migliori filosofi del diritto italiani, ispanici e anglosassoni. La sua opera è variegata, anche se si può dire che si riferisca principalmente agli scritti di Kelsen, al dibattito positivismo-giusnaturalismo, alla discussione particolarismo-universalismo, e poi a temi riguardanti il *Rule of Law*, i diritti fondamentali, l'interpretazione, la ricostruzione della dimensione etico-sostanziale dello Stato costituzionale, le ragioni per agire e, di recente, anche a temi che hanno a che vedere con un approccio "psicologico" allo studio delle regole ("reasons, rules, practical reasoning in general, what else could these be, if not psychological phenomena?"), si chiedono Celano e Brigaglia in un saggio pubblicato sulla rivista *Analisi e Diritto*, nella linea, giustappunto, di un altro dibattito analitico contemporaneo: la naturalizzazione dello studio del diritto).

Tutti questi argomenti sono discussi, in questo primo volume, da alcuni dei grandi filosofi contemporanei del diritto. La teoria del diritto di Celano è "messa alla prova" per la prima volta in un'opera dedicata esclusivamente a questo scopo, ove i suoi critici analizzano le tesi di Celano per seminare dei dubbi, sollevare critiche, anche puntigliose, come del resto sapevamo anche noi che sarebbe successo quando, quattro anni fa, cominciammo a pensare alla possibilità di pubblicare un libro sull'opera di Celano. Le repliche del filosofo palermitano (pubblicate nel secondo volume) sono anch'esse interessantissime e profonde. Certo, sapevamo bene che gli argomenti di Celano sono sempre stati raffinati. Questa è, infatti, una delle cose che spesso gli vengono riconosciute dai critici.

Lungo il passare degli anni, tutti quelli che hanno contribuito a quest'opera collaborativa hanno sviluppato una bella amicizia con Bruno Celano. Con orgoglio, pure noi possiamo contarci tra gli amici di Bruno. Di conseguenza, questo può essere considerato anche una specie di *Liber Amicorum*. Un omaggio ad una persona da cui abbiamo imparato tanto, e da cui abbiamo ancora da imparare. Non possiamo dimenticare che quando abbiamo cominciato le nostre rispettive ricerche del dottorato in filosofia del diritto – anni fa, a Genova – è stato Bruno (senza l'obbligo di farlo) ad aiutarci, a darci dei consigli. Senza di lui, forse avremmo fatto una ricerca del tutto diversa. Se dovessimo condensare in poche parole quello che ci

ha mosso a fare questo lungo lavoro, forse potremmo dire qualcosa come:  
*A Bruno, per i tempi di Palermo e Genova.*

Mauricio Maldonado Muñoz  
Universidad San Francisco de Quito

Pau Luque Sánchez  
Universidad Nacional Autónoma de México

# IL “MORAL READING” DA DWORKIN A CELANO

Riccardo Guastini  
Università di Genova

In un saggio del 2002, Bruno Celano dichiara espressamente di aderire alla dottrina dell'interpretazione costituzionale di Ronald Dworkin, che entrambi chiamano “moral reading”<sup>1</sup>.

Tuttavia, come vedremo, non sembra che le idee di Celano coincidano davvero con quelle di Dworkin.

## 1. RONALD DWORKIN

In Ronald Dworkin, il nocciolo del “moral reading” – la “lettura morale” della costituzione – consiste nel trattare la costituzione come espressiva di «abstract moral requirements that can only be applied to concrete cases through fresh moral judgments»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Celano 2002. In generale, sulla dottrina costituzionale di Celano, cfr. Luque Sánchez 2014.

<sup>2</sup> Dworkin 1996. Una ricostruzione più articolata del pensiero di Dworkin sul punto si legge in Comanducci 1998, 116 ss., e 2007. Ma vedi anche (tra i molti) Bassham 1997, Strauss 1998, Rimoli 2015.

I tratti salienti di questa tesi, analizzata con atteggiamento caritatevole, sono quattro, mi pare.

(i) Le disposizioni costituzionali che conferiscono diritti – giacché Dworkin si riferisce principalmente al *Bill of rights*<sup>3</sup> – esprimono non già “regole” circostanziate, che connettono fattispecie e conseguenze (regole, dunque, che potrebbero essere applicate al modo “tutto-o-niente”<sup>4</sup>), bensì “principi” defettibili e di contenuto altamente indeterminato (“astratti”)<sup>5</sup>.

(ii) Che i principi in questione abbiano contenuto “morale” (qualcuno forse preferirebbe dire: “politico”, o “etico-politico”) non pare, dopo tutto, una tesi significativa: oggidi è piuttosto una ovvietà<sup>6</sup>.

È significativo invece che, secondo Dworkin, queste esigenze morali siano non semplicemente lo sfondo ideologico – o l’origine storica – della costituzione (americana) vigente, ma parte di essa. La costituzione, cioè, non è riducibile al suo testo: essa consiste piuttosto nell’insieme dei principi morali che sottintende.

Sicché l’interpretazione costituzionale è non già banale interpretazione testuale, bensì, come si usa dire, “ragionamento morale” (a partire da principi dati). Non si tratta, insomma, di ascrivere significato al testo, ma di ricostruire, per poi applicare, i principi morali che il testo presuppone.

(iii) Il carattere “astratto”, ossia la estrema indeterminatezza, dei principi in questione fa sì che essi richiedano “concretizzazione”<sup>7</sup>, e anzi concretizzazioni mutevoli in relazione ai diversi casi concreti. Dworkin ha chiarito altrove<sup>8</sup> che la concretizzazione di ciascun principio esige il suo bilanciamento – la (controversa) valutazione del suo “peso relativo” nel caso concreto – con altri principi con esso confliggenti.

(iv) La concretizzazione di un principio è impresa non cognitiva, ma valutativa: richiede genuini giudizi morali. In particolare, giudizi di giustizia intorno alla soluzione del caso concreto di cui si tratta. Le controversie

---

<sup>3</sup> Gli esempi di Dworkin includono la “free speech clause” del primo emendamento, la “due process clause” del quinto emendamento, e la “equal protection clause” del quattordicesimo emendamento.

<sup>4</sup> Dworkin 1967.

<sup>5</sup> Sorprendentemente, oggidi chi discorre di interpretazione costituzionale è ossessionato dalle disposizioni che esprimono principi e/o ascrivono diritti, come se fossero le sole disposizioni soggette a controversie interpretative, disinteressandosi completamente delle disposizioni che caratterizzano la “costituzione materiale”, ossia disciplinano l’organizzazione dei pubblici poteri. Paradigmatico in tal senso, oltre Dworkin, Zagrebelsky 1992.

<sup>6</sup> Vedi, tra i molti, Zagrebelsky 1992.

<sup>7</sup> Concretizzare un principio (ma questa è tesi mia, non di Dworkin) consiste nell’usarlo come premessa in un ragionamento (nomopoietico) la cui conclusione è una regola.

<sup>8</sup> Dworkin 1967.



costituzionali “difficili” non possono essere risolte «in a morally neutral way, by just keeping faith with the “text” of the document».

Sicché il ragionamento che conclude per una data interpretazione della costituzione e/o per una data concretizzazione di un principio è appunto un “ragionamento morale”: non nel senso che presenti una peculiare struttura formale (non si vede quale mai potrebbe essere), ma nel senso che include tra le premesse un principio morale (i.e. non-giuridico) e/o un giudizio di giustizia.

Notoriamente, ci sono buone ragioni per pensare che Dworkin sia partigiano di una qualche forma di oggettivismo o cognitivismo etico. Ma in questa occasione egli sottolinea invece che «political morality is inherently uncertain and controversial» (di tal che, dice, è del tutto giustificato distinguere, come si usa fare, tra giudici “liberal” e “conservative”, progressisti e conservatori).

Insomma: l’interpretazione costituzionale è intrinsecamente discrezionale, ed è fatalmente condizionata dagli orientamenti “moralì” (ideologici, politici) degli interpreti. E su ciò non si può non concordare.

Ciascun giudice, dunque, interpreterà la costituzione secondo le sue proprie «moral convictions»<sup>9</sup>. Senza il vincolo, beninteso, delle “intenzioni” dei costituenti, poiché conta ciò che i *framers* hanno voluto dire («what they intended to say»)<sup>10</sup>, non ciò che si proponevano di fare o di ottenere<sup>11</sup>. Con il duplice vincolo, invece, di offrire una interpretazione costituzionale in sé assiologicamente coerente – ciò che Dworkin chiama “constitutional integrity” – e coerente altresì con la storia politico-costituzionale del sistema di cui si tratta<sup>12</sup>.

Ma Dworkin non può disconoscere che questi sono vincoli assai deboli. Malgrado tali vincoli, infatti, «judges whose political convictions are conservative will naturally interpret abstract constitutional principles in

<sup>9</sup> Cosa, peraltro, ineluttabile: i giudici «have no other real option except to do so».

<sup>10</sup> Secondo Dworkin, dicevo sopra, l’interpretazione costituzionale non è riducibile a mera interpretazione testuale. Ma se, come egli sostiene, conta ciò che i costituenti hanno “detto”, e non le loro intenzioni, le loro idee, o i loro scopi, allora l’interpretazione della costituzione torna ad essere banale interpretazione testuale.

<sup>11</sup> Conta, si direbbe, non l’intenzione “pratica”, ma l’intenzione “semantica” dei costituenti.

<sup>12</sup> Sia detto per inciso: Dworkin non sembra consapevole che la coerenza con la storia politico-costituzionale del sistema è un vincolo destinato a produrre una giurisprudenza costituzionale tendenzialmente conservatrice. Tanto per esemplificare: rispettando quel vincolo, come avrebbe mai potuto la Supreme Court pronunciare la sentenza *Brown v. Board of Education* (347 U.S. 483), o la sentenza *Roe v. Wade* (410 U.S. 113)? Più in generale, quando mai sarà giustificato un *overruling*?

a conservative way», mentre «judges whose convictions are more liberal will naturally interpret those principles in a liberal way»: «the moral reading is not, in itself, either a liberal or a conservative charter or strategy».

Sembra di poter dire che, almeno nei “casi difficili”, sempre vi saranno *two (or more) right answers*<sup>13</sup>. Nondimeno, sorprendentemente, Dworkin insiste che i giudici «may not read their own convictions into the Constitution»<sup>14</sup>, e nega che il “moral reading” conferisca ai giudici «absolute power to impose their own moral convictions on the public».

Ebbene, forse non si tratterà di un potere “assoluto”, privo di vincoli di sorta (certo vi sono, quanto meno, vincoli argomentativi), ma, se non c’è – come Dworkin ammette – un modo «morally neutral» di interpretare la costituzione, allora pare evidente che l’interpretazione costituzionale dipende essenzialmente dalle preferenze etico-politiche di ciascuno, e in ultima istanza dei giudici costituzionali. Ai quali spetta dunque non tanto di determinare il significato del testo, quanto piuttosto di stabilire che cosa sia moralmente corretto<sup>15</sup>.

In astratto, la tesi del *moral reading*, così ricostruita, ammette due interpretazioni.

Da un lato, può essere intesa come una descrizione (o, meglio, una ricostruzione) realistica del modo di ragionare consueto dei giudici costituzionali. Una descrizione concettualmente alquanto inarticolata, giacché nessuno dei concetti coinvolti è ben definito, ma, *prima facie*, veridica.

Dall’altro lato, più plausibilmente, può essere intesa come una raccomandazione *de sententia ferenda*: Dworkin raccomanda ai giudici di interpretare le clausole costituzionali alla luce delle loro proprie concezioni della giustizia. Così intesa, però, la tesi del *moral reading* è pressoché priva di contenuto politico, sia perché suggerisce ai giudici di fare ciò che già fanno comunque (e che, secondo lo stesso Dworkin, non possono non fare), sia perché non prefigura alcuna definita politica del diritto, vuoi *liberal*, vuoi *conservative*.

<sup>13</sup> Contrariamente a quanto sostiene Dworkin 1977.

<sup>14</sup> In effetti, egli suggerisce che i giudici debbano non leggere le loro proprie convinzioni morali “into the constitution” (giacché palesemente non ci sono), ma, per così dire, sovrapporle ad essa.

<sup>15</sup> L’idea insomma è che «l’operatore del diritto sia in grado di stabilire ciò che è moralmente più “giusto”, al di là del quantum di morale che ha trovato il proprio precipitato in positive norme giuridiche. Con la conseguente prevalenza della morale, come autonomamente identificata dall’interprete, sul diritto ch’egli dovrebbe applicare» (Luciani 2015, 6).